



Deliberazione del Consiglio Comunale - copia

SESSIONE IN **SEDUTA STRAORDINARIA** di prima convocazione --

Deliberazione N. 2 del 22 MARZO 2014

TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ DI CAPITALI DEL CONSORZIO INTERCOMUNALE PER IL RISANAMENTO DELL'AMBIENTE (CIRA) - APPROVAZIONE STATUTO

Ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria pubblica nella sala delle adunanze oggi 22 MARZO 2014, alle ore 10,00 previo inoltro di invito scritto a domicilio.

Presiede la seduta Fulvio Briano nella sua qualità di Sindaco/Presidente del Consiglio.

Al momento della seduta cui si riferisce la presente delibera risultano:

	Presenti	Assenti
1 - BRIANO Fulvio	X	
2 - BERRETTA Fulvia		X
3 - BIAGINI Attilio	X	
4 - BONIFACINO Graziano	X	
5 - BRIANO Maurizio	X	
6 - CAGNONE Dario	X	
7 - DOGLIOTTI Marco		X
8 - FERRARI Giorgia		X
9 - GHIONE Fabrizio	X	
10 - LIGORIO Giovanni	X	
11 - MORANDO Amatore		X
12 - MORENO Giovanni	X	
13 - PENNINO Matteo		X
14 - POGGIO Alberto	X	
15 - ROTA Felice	X	
16 - VALSETTI Stefano	X	
17 - VENTURINO Manlio	X	
	12	5

Risulta giustificata l'assenza dei consiglieri di cui al nr. 2,7,8,11 e 13

Il Segretario Generale dott. Sandro Agnelli partecipa alla seduta e redige il verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

**TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ DI CAPITALI DEL CONSORZIO
INTERCOMUNALE PER IL RISANAMENTO DELL'AMBIENTE (CIRA) -
APPROVAZIONE STATUTO**

Relazione del Sindaco Fulvio Briano

Premettendo che legge regionale nr 23/2010, all'articolo 5, stabilisce che le funzioni in materia di servizio idrico, già di competenza dell'ATO, siano assegnate in via transitoria alle Province, occorre ricordare che la Provincia di Savona ha inteso avviare la fase transitoria individuando gli organismi pubblici e privati che già operano sul servizio idrico quali soggetti gestori temporanei in attesa dell'operatività del gestore unico, a condizioni che essi siano strutturati in veste di impresa.

Il Consorzio CIRA, essendo quindi attuale esecutore del servizio di depurazione per il comprensorio di Cairo Montenotte potrà essere soggetto della gestione transitoria purchè venga trasformato in società di capitali dovendo rivestire struttura di impresa, anche in considerazione che la sua trasformazione trova fondamento all'art. 35 – comma 8, della legge nr. 448 del 28.12.2001 laddove, appunto prevedeva la trasformazione dei Consorzi dei Comuni costituiti per l'esercizio di attività aventi rilevanza economica in società di Capitali. In allora non si diede corso alla trasformazione in attesa che si definissero le complesse questioni in materia di A.T.O. e le modalità di assorbimento di tutte le forme di gestione dei servizi integrati.

L'Assemblea Consortile del CIRA con atto nr. 1 del 14.2.2013 ha deliberato la trasformazione del consorzio a società a responsabilità limitata, ritenuta più idonea alle esigenze, avviando gli atti tecnici e fiscali occorrenti, nonché provvedendo alla redazione del relativo Statuto della nuova Società di Capitale.

Occorre oggi che i Consigli Comunali dei Comuni già consorziati, che assumeranno la veste di Soci, si esprimano sulla proposta di Statuto, condividendo ovviamente le ragioni della trasformazione a società di capitale.

Al termine il Consigliere Giovanni Ligorio a nome del Gruppo anticipa il favore del Gruppo, auspicando che alla nuova veste giuridica consegua il mantenimento dei livelli e della qualità dei servizi resi oggi dal Consorzio, che, sostiene, dovrebbe assorbire tra le sue competenze la gestione ed il controllo del previsto Biodigestore, superando quindi i limiti dell'azione di natura privata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione che precede e che qui si intende integralmente riportata quale motivazione del presente atto;

Visto l'articolo 35 della legge 448 del 28/12/2001, citato nella relazione introduttiva;

Visto l'articolo 115 del D.lgs 267/2000 relativa alla trasformazione delle aziende speciali in società per azioni;

Attesa la propria competenza in virtù dell'art. 42 del citato D.lgs 267/2000;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Affari Generali, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs 267/2000;

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano dai 12 Consiglieri presenti e votanti, essendosi allontanato prima della trattazione del presente argomento il consigliere Matteo Pennino, in quanto attuale Revisore del Conto del Cira;

D E L I B E R A

per le ragioni espresse nella relazione del Sindaco e qui fatte proprie,

1. approvare la trasformazione del Consorzio CIRA – Consorzio Intercomunale fra i Comuni di Cairo, Altare, Carcare e Dego per il risanamento dell'ambiente – dall'attuale forza consortile in quella di società di capitali e precisamente nella società a responsabilità limitata, così come deliberato dall'Assemblea del Consorzio con deliberazione nr .1 in data 14.2.2013;
2. Approvare il relativo Statuto della Società a responsabilità limitata nel testo allegato al presente atto facente parte integrate e sostanziale .

Allegato "A" al numero di raccolta

STATUTO SOCIALE

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA - DOMICILIAZIONE

Articolo 1

DENOMINAZIONE

1. - Ai sensi dell'art. 115, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e in conformità all'art. 113, comma 5, lett. c), del medesimo T.U.E.L, è costituita (a seguito di trasformazione del Consorzio fra I Comuni di Cairo Montenotte, Altare, Carcare e Dego), una Società a responsabilità limitata denominata

"

Articolo 2

SEDE

2.1 - La società ha sede nel Comune di

2.2 - L'Organo Amministrativo ha facoltà di variare l'indirizzo sociale (sempre nell'ambito dello stesso Comune) nonché di istituire o sopprimere unità locali operative (quali filiali, succursali, uffici e dipendenze).

ART. 3

OGGETTO

1. La società ha per oggetto le seguenti attività:

- a) la costruzione, manutenzione e gestione di acquedotti, degli impianti di depurazione e smaltimento delle acque di scarico urbane ed industriali e della rete dei principali collettori di convogliamento delle stesse all'impianto;
 - b) la costruzione, manutenzione e gestione degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed industriali;
 - c) la raccolta, lo stoccaggio, lo smaltimento ed il trasporto, in conto proprio ed in conto terzi, di rifiuti solidi urbani, industriali, speciali, assimilabili, tossico - nocivi e di materie secondarie;
 - d) il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, la innocuizzazione, l'incenerimento, con o senza recupero di calorie e/o energia e, in genere, la trasformazione dei rifiuti, secondo quanto disposto dal D.P.R. n. 915 n. 915/1982 e successive norme di modificazione ed attuazione nonché la eventuale commercializzazione dei prodotti di tale attività, con o senza gestione dei relativi impianti;
 - e) la produzione di beni mediante l'utilizzo di scarti di lavorazioni industriali e/o l'utilizzo di materie scelte tra i rifiuti urbani;
- 2) La società potrà eseguire ogni operazione e/o servizio attinente e/o connesso alle attività di cui sopra, nessuno escluso.
- 3) Nel rispetto di quanto prescritto al successivo comma 4, la società potrà realizzare e gestire tali attività direttamente, per conto, in concessione, in appalto od in qualsiasi altra forma, potendo, altresì, effettuare dette attività a seguito di richiesta di terzi (anche non soci), sia soggetti pubblici che privati, senza limiti territoriali.
- 4) In ogni caso, la Società deve svolgere la parte prevalente della propria attività nei confronti degli Enti pubblici suoi soci affidanti gestioni "in house" alla società stessa; l'ammontare dei servizi resi a

soggetti terzi non può, comunque, sortire effetti pregiudizievoli per la normale attività istituzionale della società, quale affidataria di servizi degli enti soci.

5) La società assicura l'informazione agli utenti e garantisce l'accesso dei cittadini alle informazioni inerenti ai servizi gestiti nell'ambito di propria competenza, alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti.

6) In relazione all'oggetto sociale, la società può compiere, inoltre, tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, bancarie e finanziarie, ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il raggiungimento dello scopo sociale o ad esso comunque pertinente; può, quindi, assumere (nel pieno rispetto della vigente normativa e se strumentali al raggiungimento dello scopo sociale) interessenze, quote e partecipazioni, anche azionarie, in altre Società, cooperative e consorzi; partecipare a raggruppamenti od associazioni di imprese, anche temporanee ed anche operanti in ambito internazionale; prestare avalli, fidejussioni, pegni, ipoteche ed ogni altra garanzia in genere, nell'interesse di persone, Società, cooperative ed enti, collegati o non con la Società stessa, che siano richieste da Banche, Casse di Risparmio, Istituti di Credito e Finanziari in genere.

Articolo 4

DURATA

4.1 - La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2060

4.2 - La società potrà essere prorogata od anticipatamente sciolta, per espressa volontà dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 5

DOMICILIAZIONE DEI SOCI - AMMINISTRATORI -

5. - Per i loro rapporti con la società, il domicilio dei Soci e degli Amministratori è quello che risulta dai libri sociali.

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE/AUMENTO/RIDUZIONE -

- FINANZIAMENTI DEI SOCI - EMISSIONE TITOLI DI DEBITO -

Articolo 6

CAPITALE SOCIALE - AUMENTO O RIDUZIONE

6.1 - Il capitale sociale è di Euro, ripartito in quote di partecipazione, anche di diverso ammontare; dette quote di partecipazione potranno essere proporzionali o non proporzionali ai rispettivi conferimenti.

6.2 - Le quote di partecipazione sono indivisibili; la Società non riconosce che un solo possessore per ciascuna quota. E' fatto divieto di alienazione di quote del capitale sociale, anche minoritarie, a soggetti privati. Al socio che intende cedere le proprie quote è concesso il tempo necessario per selezionare un acquirente e, nell'eventualità non si definissero soluzioni, al socio rimane il diritto di recesso

6.3 - I diritti sociali spettano in misura proporzionale alla quota di partecipazione posseduta.

6.4 - Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli dal 2481 al 2482 quarter del Codice Civile e

quanto previsto ai successivi "punti" da 6.5 a 6.6.1..

AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE

6.5 - Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro od in natura) od a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dello Statuto.

6.5.1 - La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti, precedentemente dovuti, non siano stati integralmente eseguiti.

6.5.2 - In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute; tuttavia (salvo che nella fattispecie di cui all'articolo 2482/ter del Codice Civile) è attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente, nella decisione di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione, il "diritto di recesso", a norma del successivo art. 10;

6.5.3 - Possono essere conferiti (a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale) tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera e/o di servizi a favore della società; la deliberazione di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione, il conferimento deve farsi in denaro.

6.5.4 - Nel caso di aumento gratuito, la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata.

RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

6.6 - Il capitale potrà essere ridotto (nei casi e con le modalità di legge) mediante deliberazione dell'Assemblea dei Soci, da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dello Statuto.

6.6.1 - In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale (almeno otto giorni prima dell'assemblea) della relazione dell'Organo Amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del Collegio Sindacale e del Revisore (se nominati), qualora consti il consenso unanime di tutti i soci; la rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

Articolo 7

PROPRIETA' PUBBLICA NECESSARIA E TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI GRADIMENTO

1. La società è a capitale interamente pubblico.
2. Le quote della Società possono essere detenute soltanto da Enti pubblici o da Società il cui capitale sia interamente posseduto da Enti pubblici; non possono divenire soci le persone fisiche ed altri soggetti privati.
3. In parziale deroga agli ordinari meccanismi societari di amministrazione e di controllo, agli Enti pubblici soci che affidino in

via diretta alla società l'erogazione dei propri servizi pubblici locali e/o la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli Enti medesimi, è riservato un "potere di direttiva e di controllo", analogo a quello esercitato sui propri servizi, che si esplica attraverso indirizzi vincolanti sulle modalità di erogazione del servizio affidato e tramite costanti forme di accertamento sull'amministrazione corrente della società, anche mediante ispezioni, al fine di verificarne l'esattezza, la regolarità, l'efficienza e l'economicità nonché la rispondenza rispetto alle indicazioni di conduzione dei servizi affidati, fornite ai sensi del presente comma e delle relative convenzioni, disciplinanti l'affidamento e la gestione.

4. Il potere (di cui al precedente comma) si esercita in forma scritta, con obbligo per la società di tempestiva trasmissione della documentazione richiesta e di fornire esauriente informazione sui risultati raggiunti.

5. In ogni caso, più specifiche modalità e forme di indirizzo e controllo da parte degli Enti affidanti (ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. "c", del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche) potranno essere previste dagli strumenti convenzionali, di volta in volta predisposti, al fine di dar luogo all'affidamento di servizi alla società da parte degli Enti azionisti.

6. E' facoltà degli Enti che affidano in via diretta alla società l'erogazione dei propri servizi pubblici (in difetto di tempestivo adeguamento alle direttive impartite o di dolosa sottrazione alle previste forme di controllo) risolvere anticipatamente ed unilateralmente il rapporto con la società affidataria, a prescindere dai contenuti dei relativi contratti di servizio, da ritenersi comunque automaticamente integrati in tal senso.

7. Qualora un socio intenda trasferire, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la propria partecipazione ovvero i diritti di opzione sulle emittende quote (in caso di aumento del capitale sociale) deve previamente (a mezzo di lettera raccomandata A.R., da inviare al Presidente del Consiglio di Amministrazione) darne comunicazione alla Società, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto, ai fini dell'applicazione del successivo articolo 8.

8. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della proposta di vendita, provvede a darne comunicazione scritta a tutti i soci e convoca il Consiglio per le relative determinazioni.

9. Tutti gli atti di trasferimento di quote posti in essere in violazione dei precedenti commi e del successivo articolo 8, sono inefficaci nei confronti della Società.

10. Nel caso in cui le quote di proprietà degli Enti pubblici soci (ed affidanti servizi alla Società) siano oggetto di pegno, usufrutto, sequestro o pignoramento, ciò non comporterà la perdita del diritto di voto, che rimarrà in capo all'Ente, ma tramite il soggetto all'uopo legittimato.

11. Il trasferimento delle quote (da effettuarsi, comunque, nel rispetto di quanto stabilito al precedente articolo) è subordinato al previo gradimento del Consiglio di Amministrazione..

12. Il gradimento potrà essere negato allorché il soggetto potenziale acquirente non offra condizioni tali da recare oggettivo beneficio al perseguimento dell'oggetto sociale e alla migliore gestione dei servizi pubblici affidati ed erogati.

13. Il Consiglio di Amministrazione provvederà a deliberare in ordine al richiesto "gradimento", entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui all'art. 7; in mancanza di decisione entro tale termine, il gradimento si intenderà reso in senso affermativo.

14. Nel caso in cui, al potenziale acquirente, venga negato il gradimento all'acquisto delle azioni della società, è conferito al socio proponente l'alienazione il diritto di esercitare il recesso, di cui al successivo articolo 10, nelle forme ivi previste.

Articolo 8

FINANZIAMENTI DEI SOCI - EMISSIONE TITOLI DI DEBITO

FINANZIAMENTI DEI SOCI

8.1 - I finanziamenti (con diritto a restituzione della somma versata) possono essere effettuati dai soci (anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale) con le modalità e nei limiti di cui alla normativa, tempo per tempo vigente, in materia di raccolta del risparmio.

8.1.1 - Salvo diversa determinazione, i finanziamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

8.1.2 - Il trasferimento di una quota di partecipazione è comprensivo anche della successione nel relativo rapporto di versamento dei soci, sia esso ad integrazione od in conto aumento del capitale sociale; pertanto, l'effettuata cessione comporterà, automaticamente, per la società la sostituzione della parte cedente con la parte cessionaria, quale soggetto creditore, pro quota, dell'importo versato a tale titolo nonché il conferimento di espresso mandato alla società stessa di effettuare la relativa, conseguente variazione contabile.

EMISSIONE TITOLI DI DEBITO

8.2 - La società può emettere titoli di debito, come previsto dall'art. 2483 del Codice Civile.

8.2.1 - L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'Assemblea dei Soci, con le maggioranze previste per la modifica dello Statuto; la relativa delibera assembleare è verbalizzata da Notaio (con conseguente applicazione dell'art. 2436 del Codice Civile).

8.2.2 - La società può emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale nè la riserva legale e le riserve disponibili (quali risultanti dall'ultimo bilancio approvato).

8.2.3 - I titoli (emessi ai sensi del presente articolo) possono essere sottoscritti soltanto da investitori qualificati; in caso di successiva circolazione, chi li ha sottoscritti risponde della solvenza della società, nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

8.2.4 - La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso ed essere iscritta, a cura degli Amministratori, presso il Registro delle Imprese; può, altresì, prevedere che (previo consenso della maggioranza dei possessori dei

titoli) la società possa modificare tali condizioni e modalità.

TITOLO III -

- RECESSO - ESCLUSIONE -

- LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONI -

Articolo 9

RECESSO

9.1 - Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) la fusione e la scissione della società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il trasferimento della sede della società all'estero;
- f) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
- g) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci (ai sensi dell'articolo 2468 - quarto comma del Codice Civile);
- h) l'aumento del capitale sociale, mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Il diritto di recesso spetta anche in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

9.2 - Il socio, che intenda recedere dalla società, deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

La "raccomandata" deve essere inviata entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese (o, se non prevista, dalla trascrizione nel "Libro delle decisioni dei Soci") della decisione che legittima tale recesso; detta comunicazione conterrà l'indicazione delle generalità del socio recedente e del suo domicilio, per le comunicazioni inerenti al procedimento.

9.3 - Se il "fatto" che legittima il recesso è diverso da una "decisione", il socio deve esercitare il suo diritto entro 30 (trenta) giorni dalla conoscenza del fatto stesso.

9.4 - L'Organo Amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possano dare luogo all'esercizio del recesso, entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza.

9.5 - Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società; dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel "Libro dei soci".

9.6 - Il recesso non può essere esercitato (e, se già esercitato, è privo di efficacia) se, entro 90 (novanta) giorni dall'esercizio del detto recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Articolo 10

ESCLUSIONE

10.1 - Per "giusta causa", sarà escluso dalla società il socio che:

- a) non sia in regola con i versamenti del capitale sottoscritto o con i conferimenti dovuti;
- b) essendosi obbligato (a titolo di conferimento) alla prestazione di

opera o di servizio, non sia più in grado di adempiere agli obblighi assunti;

c) acquisisca direttamente od indirettamente - (senza il consenso degli altri soci) - la maggioranza del capitale di società concorrente.

10.2 - L'esclusione deve risultare da decisione dei soci, assunta con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 60% del capitale sociale.

10.3 - L'Organo Amministrativo comunicherà al socio l'avvenuta esclusione e provvederà ai conseguenti adempimenti.

10.4 - Per la liquidazione della partecipazione del socio escluso, si applicano le disposizioni del successivo articolo 11.

10.5 - Non è consentita la possibilità di liquidazione mediante riduzione del capitale sociale; pertanto, nel caso in cui risulti impossibile procedere altrimenti alla liquidazione della partecipazione, l'esclusione perderà ogni effetto.

Articolo 11

LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

11.1 - Nelle ipotesi previste dai precedenti articoli 9 e 10, le partecipazioni saranno rimborsate al socio receduto od al socio escluso, in proporzione al patrimonio sociale al momento esistente.

11.2 - Il patrimonio della società è determinato dall'Organo Amministrativo (e, se nominati, sentito il parere dei Sindaci e del Revisore) tenendo conto del valore di mercato della partecipazione, riferito al momento di efficacia del recesso (ai sensi del precedente punto 9.5) ovvero al momento in cui si è verificata od è stata decisa l'esclusione.

Ai fini della determinazione del valore di mercato, occorre aver riguardo alla consistenza patrimoniale della società ed alle sue prospettive reddituali.

11.3 - In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni (secondo i criteri sopra indicati) è effettuata mediante relazione giurata, redatta da un esperto (nominato dal Tribunale nella cui Circoscrizione si trova la sede della società, su istanza della parte più diligente) che decide anche sulle relative spese.

E' applicabile, comunque, il primo comma dell'articolo 1349 del Codice Civile.

11.4 - Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro 120 (centoventi) giorni dal verificarsi dell'evento dal quale consegue la liquidazione (per i casi di recesso od esclusione).

Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci (proporzionalmente alle loro partecipazioni) o di un terzo, concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, riducendo corrispondentemente il capitale sociale (salvo quanto previsto al precedente punto 10.5 per l'ipotesi di esclusione); in caso di riduzione del capitale, si applica l'articolo 2482 del Codice Civile ma, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società si scioglie (ai sensi del primo comma - n. 5 - dell'articolo 2484 del Codice Civile).

TITOLO IV - ORGANO AMMINISTRATIVO-
- POTERI - RAPPRESENTANZA LEGALE -

Articolo 12

NOMINA

- 12.1 - Per decisione dei soci, la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero di membri variabile (e cioè da un minimo di tre ad un massimo di cinque, secondo quanto determinato dai soci al momento della nomina). Nel caso ricorrano condizioni di legge, ostative al mantenimento di tale numero di Consiglieri componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea si conformerà al dettato normativo e procederà alla nomina degli Amministratori nel numero consentito (ma sempre entro un massimo di 5 - cinque-)
- 12.2 - Non possono essere nominati alla carica di amministratori (e, se nominati, decadono dall'ufficio) coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.
- 12.3 - Agli Amministratori non si applica il divieto di concorrenza, di cui all' articolo 2390 del Codice Civile.

Articolo 13

DURATA DELLA CARICA, REVOCA, CESSAZIONE

- 13.1 - Gli Amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina oppure fino a revoca o dimissioni; in caso di nomina fino a "revoca", la stessa è consentita in ogni momento, senza necessità di motivazione né di "giusta causa".
- 13.2 - Gli Amministratori sono rieleggibili.
- 13.3.1 - La cessazione degli Amministratori (per scadenza del termine) ha effetto dal momento della ricostituzione del nuovo Organo Amministrativo.
- 13.3.2 - Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, quando viene meno (per qualsiasi causa) la metà dei Consiglieri (se nominati in numero pari) o la maggioranza degli stessi (se nominati in numero dispari) decade l'intero Consiglio.
- Pertanto, gli altri Consiglieri devono, entro 30 (trenta) giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo Organo Amministrativo; nel frattempo, si possono compiere solo operazioni di ordinaria amministrazione.

Articolo 14

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 14.1 - Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge, fra i suoi membri, un Presidente.
- 14.2 - Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica; dette decisioni devono essere trascritte, senza indugio, nel "Libro delle decisioni degli Amministratori".
- La relativa documentazione è conservata dalla società.

Articolo 15

ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 15.1 - Se richiesto dalla maggioranza dei Consiglieri in carica e, comunque, in caso di decisioni che riguardino le materie di cui al

quinto comma dell'art. 2475 del Codice Civile od in tutti i casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

15.2 - In questa evenienza, il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione; ne fissa l'ordine del giorno; ne coordina i lavori e provvede affinché tutti i Consiglieri siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

15.3 - La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti i Consiglieri (e, se nominati, ai Sindaci Effettivi ed al Revisore) con qualsiasi mezzo idoneo e/o sistema di comunicazione che consenta il riscontro della spedizione e dell'avvenuto ricevimento (compresi fax e posta elettronica), almeno 5 (cinque) giorni prima dell' adunanza e, in caso di urgenza, almeno 1 (un) giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati il luogo, la data e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

15.4 - Il Consiglio si raduna presso la sede sociale od anche altrove, purché in Italia.

15.5 - Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e tutti i membri del Collegio Sindacale siano stati informati della riunione.

15.6 - Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche per audioconferenza o videoconferenza, ma alle seguenti condizioni (delle quali si deve dare espressamente atto nei relativi verbali):

a) siano presenti, nello stesso luogo, il Presidente ed il Segretario della riunione (se nominato), i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del relativo verbale, dovendo ritenersi svolta la riunione in detto luogo;

b) sia consentito al Presidente della riunione di: accertare l'identità degli intervenuti; regolare lo svolgimento della riunione; constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire, adeguatamente, gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere e/o trasmettere documenti.

15.7 - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione (assunte in adunanza), si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

15.8 - Delle deliberazioni dell'adunanza si redigerà il relativo verbale (firmato dal Presidente e dal Segretario, se nominato) che dovrà essere trascritto nel "Libro delle decisioni degli amministratori".

Articolo 16

POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

16.1 - l'Organo Amministrativo è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione alcuna; in particolare gli competono tutte le facoltà per il

raggiungimento degli scopi sociali che dalla legge, dallo Statuto o dalle convenzioni di servizio non siano espressamente riservate all'Assemblea dei soci o a gli Enti affidanti i servizi.

16.2. Restano fermi i poteri di supervisione attribuiti all'Assemblea, nonché i poteri di indirizzo e controllo degli Enti affidanti i servizi, ai sensi del precedente art. 7.

16.3 - Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri congiuntamente ad alcuni dei Consiglieri in carica (Comitato Esecutivo) ovvero, disgiuntamente, ad uno o più dei suoi membri (Consiglieri Delegati): al riguardo si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell' articolo 2381 del Codice Civile.

Tuttavia, non possono essere delegate le attribuzioni indicate nel comma quinto dell'articolo 2475 del Codice Civile.

16.4 - L'Organo Amministrativo può (determinandone i relativi poteri) nominare Direttori e/o Procuratori, per il compimento di specifici atti o categorie di atti.

16.5 - L'Organo Amministrativo potrà anche avvalersi delle specifiche competenze di un Comitato Tecnico, senza rappresentanza esterna.

Articolo 17

LA RAPPRESENTANZA

17.1 - La rappresentanza legale della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

17.2 - Se nominati, la rappresentanza della società potrà essere attribuita anche ai Consiglieri Delegati, ai Direttori ed ai Procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 18

COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

18.1 - Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del loro ufficio.

18.2 - I soci possono, inoltre, assegnare agli Amministratori ed a quelli tra loro che sono investiti di particolari cariche, un'indennità annuale in misura fissa od un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e/o deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza, secondo le modalità stabilite con "decisione dei soci".

Articolo 19

DIRETTORE GENERALE

19. 1. Il Direttore Generale è l'organo cui compete l'attività di gestione per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi imprenditoriali individuati per il perseguimento dei fini del Consorzio.

19.2 Il regolamento, nel rispetto della normativa di settore, determina i requisiti e le modalità di nomina del Direttore.

19.3 Il Direttore Generale svolge tutte le attività gestionali e tecnico-manageriali, anche a rilevanza esterna, che non sono espressamente riservate dalla legge, dalla convenzione, dallo statuto e dai regolamenti ad altri soggetti.

19.4 A tale organo competono, in particolare, le seguenti attribuzioni:

- a) esegue le deliberazioni degli organi collegiali;
- b) formula proposte al Consiglio di Amministrazione;

- c) istruisce e sottopone al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei procedimenti stabiliti, lo schema del piano-programma, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo economico annuale e del conto consuntivo;
- d) interviene alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea con voto consultivo;
- e) ha l'alta direzione e la sovrintendenza alle funzioni dei dirigenti e, con gli stessi, dirige il personale del Consorzio;
- f) adotta i provvedimenti per assegnare i carichi di lavoro e per migliorare la produttività dell'apparato dell'ente e l'efficacia;
- g) formula e sottoscrive pareri tecnici sugli atti dell'ente;
- h) irroga i provvedimenti disciplinari non assegnati dalla legge, dallo statuto o dal regolamento al Consiglio di Amministrazione o ai dirigenti;
- i) presiede le commissioni di gara e di concorso e stipula i contratti;
- l) adotta gli atti di propria competenza, che impegnano il Consorzio verso l'esterno;
- m) ordina gli acquisti in economia e le spese indispensabili per il normale ed ordinario funzionamento del Consorzio, nei casi ed entro i limiti stabiliti dall'apposito regolamento;
- n) controfirma gli ordinativi di incasso e di pagamento;
- o) firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente del Consorzio, del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dei dirigenti

TITOLO V - ORGANO DI CONTROLLO -

Articolo 20

NOMINA

20.1 - La società può essere controllata da un Collegio Sindacale o da un Revisore, all'uopo nominati dai Soci.

20.2 - Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell' articolo 2477 del Codice Civile, la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria.

Articolo 21

COMPOSIZIONE E DURATA

21.1 - Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.

21.2 - I Sindaci rimangono in carica per tre esercizi; pertanto, scadono alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

La cessazione dei Sindaci (per scadenza del termine) ha effetto dal momento in cui il Collegio è ricostituito.

21.3 - I Sindaci sono rieleggibili solo una volta.

21.4 - Nei casi di obbligatorietà della nomina, tutti i Sindaci devono essere Revisori Contabili, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

21.5 - Qualora la nomina del Collegio Sindacale non sia obbligatoria per legge, si applica il secondo comma dell'articolo 2397 del Codice Civile.

21.6 - Il compenso dei Sindaci è determinato dai soci, all'atto della

nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Articolo 22

CAUSE D'INELEGGIBILITA' E DECADENZA

22.1 - Qualora la nomina dei Sindaci sia obbligatoria, non possono essere nominati a tale carica (e se nominati decadono dall'ufficio) coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2399 del Codice Civile.

22.2 - Qualora la nomina dei Sindaci non sia obbligatoria, non possono, comunque, essere nominati (e, se eletti, decadono dall'ufficio) coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile.

22.3 - Per tutti i Sindaci iscritti nel Registro dei Revisori Contabili (istituito presso il Ministero di Giustizia) si applica il secondo comma dell'articolo 2399 del Codice Civile.

Articolo 23

CESSAZIONE DALLA CARICA - SOSTITUZIONE

23.1 - Un Sindaco può essere revocato (con "decisione dei soci") solo per "giusta causa".

La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato (ai sensi del secondo comma dell'art. 2400 del Codice Civile).

23.2 - In caso di morte, di rinuncia, di decadenza o di revoca di un Sindaco, subentra il supplente maggiore di età.

Il nuovo Sindaco resta in carica fino alla "decisione dei soci" per l'integrazione del Collegio, da adottarsi su iniziativa dell'Organo Amministrativo, nei successivi 30 (trenta) giorni.

Il nuovo nominato scade insieme con quelli ancora in carica.

In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza (fino alla prossima, relativa "decisione dei soci") è assunta dal Sindaco più anziano di età.

Articolo 24

COMPETENZE E DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE

24.1 - Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 - bis del Codice Civile ed, inoltre, esercita il controllo legale dei conti (ai sensi dell'art. 2477 del Codice Civile).

24.2 - Delle riunioni del Collegio si redige verbale, che deve essere trascritto nel "Libro delle decisioni del Collegio Sindacale" e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

24.3 - Ai sensi dell'art. 2405 del Codice Civile, i Sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle Assemblee dei Soci e del Comitato Esecutivo (se nominato).

24.4 - Al Collegio Sindacale si applicano, inoltre, le disposizioni in materia previste per le società per azioni (artt. 2397 e seguenti del Codice Civile).

Articolo 25

REVISORE

25. - In alternativa al Collegio Sindacale (cioè salvo i casi di

obbligatorietà dello stesso), qualora - esclusivamente per il controllo legale dei conti - la società nomini un Revisore, questi deve risultare iscritto nel Registro istituito presso il Ministero di Giustizia. Al Revisore si applicano le disposizioni di cui all'art. 2409 bis e seguenti del Codice Civile.

TITOLO VI - LE DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA -

Articolo 26

OGGETTO DELLE DECISIONI DEI SOCI

26.1 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e/o dal presente statuto nonché sugli argomenti che (da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale) vengono sottoposti alla loro approvazione.

26.2 - In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina (e la revoca) degli Amministratori e la struttura dell'Organo Amministrativo;
- c) la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e/o del Revisore;
- d) le modificazioni dello Statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale od una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina (e la revoca) dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione;
- g) la decisione di emettere titoli di debito
- h) esercita, ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c), del decreto 18 agosto 2000, n. 267, la supervisione sugli obiettivi strategici della società, deliberati dall'organo amministrativo nonché la verifica del rispetto degli indirizzi forniti dagli Enti affidanti servizi.

Articolo 27

DIRITTO DI VOTO

27.1 - Hanno diritto di voto i soci iscritti nel relativo "Libro dei soci".

27.2 - Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale.

27.3 - Il socio moroso od il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci (ove prestate ai sensi dell'articolo 2466 - comma quinto - del Codice Civile) non può partecipare alle decisioni dei soci.

Articolo 28

ASSEMBLEA DEI SOCI

28.1 - Le "decisioni dei soci" devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare.

28.2 - L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

In caso di impossibilità dell'Organo Amministrativo o di sua inattività, l'assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale (se nominato) o anche da un socio.

28.3 - L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno 8 (otto) giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza ovvero con

qualsiasi mezzo idoneo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro dell'avvenuta spedizione e del relativo ricevimento (compresi fax e posta elettronica); l'avviso deve essere fatto pervenire agli aventi diritto al loro domicilio, risultante dal Libro Soci.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui, nell'adunanza prevista in prima convocazione, l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque, anche in seconda convocazione, valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

28.4 - Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipi l'intero capitale sociale, siano presenti od informati tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci (se nominati) e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

Gli Amministratori od i Sindaci (se nominati) che non partecipano personalmente all'assemblea, devono rilasciare apposita dichiarazione scritta (da conservarsi agli atti della società) nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 29

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

29.1 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di sua assenza o di impedimento, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

29.2.1 - Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa; accertare l'identità e la legittimazione dei presenti; dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea; accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

29.2.2 - Su proposta del Presidente, l'Assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto, che deve essere palese e, comunque, manifestato in modo tale da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti e di quelli astenuti.

29.3 - L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi (collegati tramite audio e/o video), ma alle seguenti condizioni (delle quali si deve dare espressamente atto nei relativi verbali):

- a) siano presenti, nello stesso luogo, il Presidente ed il Segretario della riunione (se nominato), che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del relativo verbale;
- b) sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti; di regolare lo svolgimento dell'adunanza; di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) sia consentito al soggetto verbalizzante di adeguatamente percepire gli eventi assembleari, oggetto di verbalizzazione;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere e/o trasmettere documenti;

e) siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del precedente punto 28.4) i luoghi (audio e/o video collegati, a cura della società) nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendo ritenersi svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il Segretario.
In tutti i luoghi (audio e/o video collegati) in cui si svolge la riunione, dovrà essere predisposto il "foglio delle presenze".

Articolo 30

DELEGHE

30.1 - Ogni socio (che abbia diritto di intervenire all'assemblea) può farsi rappresentare anche da soggetto non socio, mediante delega scritta, da conservare agli atti della società.

Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante, con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

30.2 - La delega conferita ha validità anche per la relativa, eventuale seconda convocazione.

30.3 - La rappresentanza non può essere conferita agli Amministratori nè ai Sindaci od al Revisore (se nominati) nè a dipendenti della società.

Articolo 31

VERBALE DELL'ASSEMBLEA

31.1 - Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario (se nominato) o da Notaio, se richiesto dalla legge.

31.2 - Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e (anche per allegato) l'identità dei partecipanti nonché la quota di partecipazione al capitale rappresentata da ciascuno di essi; deve, altresì, indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e consentire (anche per allegato) l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente, a norma dei precedenti punti 29.2.1 e 29.2.2.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le dichiarazioni comunque pertinenti al relativo ordine del giorno.

31.3 - Il verbale dell'assemblea (anche se redatto per atto pubblico) deve essere trascritto (senza indugio) nel "Libro delle decisioni dei Soci".

Articolo 32

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

32.1 - L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza (anche per delega) di tanti soci che rappresentino la maggioranza della partecipazione al capitale sociale.

32.2 - L'assemblea (regolarmente costituita ai sensi del precedente punto 32.1) delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza della partecipazione al capitale sociale.

32.3 - Anche nel caso di decisioni dei soci assunte con "consultazione scritta" o sulla base del "consenso espresso per iscritto", le decisioni stesse devono essere prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza della partecipazione al capitale sociale.

32.4 - Per introdurre, per modificare o per annullare i diritti attribuiti ai singoli soci (ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 del Codice

Civile) è necessario il consenso di tutti i soci.

32.5 - Comunque, sono applicabili altre disposizioni di legge e/o dello statuto che, per particolari decisioni, richiedano diverse specifiche maggioranze.

TITOLO VII - ESERCIZI SOCIALI - UTILI

Articolo 33

ESERCIZI SOCIALI

33.1 - Gli esercizi sociali terminano il 31 dicembre di ogni anno.

33.1.1 - Alla chiusura di ciascun esercizio sociale, l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità, nel rispetto delle norme vigenti.

33.1.2 - Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centoottanta giorni, qualora particolari esigenze, relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano: in quest'ultimo caso, peraltro, gli Amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella "nota integrativa", in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione (quanto sopra, ai sensi dell'art. 2364, come richiamato dall'art. 2478 bis del Codice Civile).

UTILI

33.2 - Dagli utili netti annuali (risultanti dal bilancio approvato) deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte (5%) di essi, da destinare alla riserva legale, finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

33.2.1 - La decisione dei soci, che approva il bilancio annuale, decide anche sulla distribuzione degli utili ai soci stessi.

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio (regolarmente approvato), dedotta la quota destinata alla riserva legale; possono, altresì, essere distribuiti utili in natura.

33.2.2 - Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a quando il capitale non sia stato reintegrato o ridotto in misura proporzionale.

33.2.3 - Non è consentita la distribuzione di acconti su dividendi.

TITOLO VIII - SCIoglimento DELLA SOCIETÀ

Articolo 34

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

34.1 - Ai sensi di legge, la società si scioglie:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo (salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro 30 -trenta - giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie);
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale (salvo quanto disposto dall'articolo 2482-ter del Codice Civile);
- e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 del Codice Civile;
- f) per deliberazione dell'assemblea;
- g) per le altre cause previste dalla legge.

34.2 - In tutte le ipotesi di scioglimento, l'Organo Amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari normativamente previsti, nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

34.3 - L'assemblea (convocata dall'Organo Amministrativo) nominerà uno o più Liquidatori, determinando:

- a) il numero dei Liquidatori ed il loro compenso;
- b) in caso di pluralità di Liquidatori, le regole di funzionamento del Collegio (eventualmente, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile);
- c) a chi compete la rappresentanza della società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'Organo Liquidativo.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 35

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile e delle altre Leggi, vigenti in materia.



Città di
CAIRO
Montenotte

Area Affari Generali

PARERI ALLA

- deliberazione Consiglio Comunale

☐

- deliberazione Giunta Comunale

☐

OGGETTO:

**TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ DI CAPITALI DEL CONSORZIO
INTERCOMUNALE PER IL RISANAMENTO DELL'AMBIENTE (CIRA) -
APPROVAZIONE STATUTO**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, vengono espressi i seguenti pareri dei Responsabili dei Servizi, in ordine rispettivamente:

A) alla regolarità tecnica:

Cairo Montenotte, li 24/01/2014

Il Responsabile Area Affari Generali

B) alla regolarità contabile

Il Responsabile Area Finanziaria

- Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to F. BRIANO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to s. AGNELLI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
in corso

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune il giorno 26 marzo 2014 e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi ai sensi dell'art. 124 - 1° comma - del D.Lgs 18/08/2000, nr. 267.

Cairo Montenotte, li 26 marzo 2014

L'Istruttore Amministrativo Incaricato
F.to R. Crocco

La presente Deliberazione è dichiarata ☐ **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 - nr. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

Cairo Montenotte, li

IL SEGRETARIO GENERALE

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Cairo Montenotte, li 26 marzo 2014

Visto:

L'Istruttore Direttivo
Liliana Dotto

